

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di concordato minore – articolo 78, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. modifiche_Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante concordato minore iscritto al n. 59 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2024, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso depositato in data 29/04/2024 dal sig. Fabio Medici (cf: MDCFBA78S12I462Y), nato a Sassuolo il 12/11/1978 e residente in Castellarano (RE), via Serragli n. 11, con il patrocinio dell'avv. Luca Ghelfi;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta di concordato minore e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 74, 75, 76 e 77 ccii;

che allo stato attuale della documentazione sembrano insussistenti atti in frode ai creditori;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti predetti ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito delle operazioni di voto;

p.q.m.

visto l'art. 78 ccii, così provvede:

I. dichiara aperta la procedura di concordato minore a carico del sig. Fabio Medici (cf: MDCFBA78S12I462Y), nato a Sassuolo il 12/11/1978 e residente in Castellarano (RE), via Serragli n. 11;

II. ordina la comunicazione a cura del gestore della crisi della proposta di concordato minore e del presente decreto a tutti i creditori a mezzo pec ovvero tramite racc. ar;

III. dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistente;

IV. assegna ai creditori termine di giorni 30 dalla comunicazione sub II entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter decreto legislativo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con l'avvertimento che la mancata comunicazione del proprio voto da parte del creditore nel termine assegnato equivarrà a consenso sulla proposta trasmessa;

V. dispone che il gestore della crisi curi l'esecuzione del presente decreto e relazioni il Tribunale all'esito della scadenza del termine assegnato sub IV.

Reggio Emilia, 30/04/2024.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

